
ESTRATTO DI ALCUNI COMMI DELL'ART. 40 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE
ACQUE DELLA REGIONE DEL VENETO.

Art. 40 c. 3

Per i prelievi dalle falde acquifere protette individuate al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i prelievi per uso domestico possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera, solo qualora non fossero possibili approvvigionamenti alternativi, fatta salva la sostenibilità con la risorsa disponibile;*
- b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo dovranno essere trasmessi annualmente al Consiglio di Bacino territorialmente competente, che provvederà all'inoltrare in Regione;*
- c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. I pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.*

Art. 40 c. 9

La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa:

- a) in zone sprovviste di acquedotto civile e per le quali il soggetto gestore del servizio dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento;*
- b) in zone servite dall'acquedotto civile, esclusivamente per l'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda utile.*

Art. 40 c. 10

Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna o portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.